

ORDINANZA N. 1 DEL 22.02.2018

- Visto la Legge 28-01-1994, n. 84 e successive modificazioni e integrazioni;
- Visto il D.Lgs.vo 169/2016 con cui sono state istituite le Autorità di Sistema Portuale (di seguito AdSP);
- Visto che tale D.Lgs.vo ha previsto che l'AdSP del mare di Sicilia Occidentale ricomprenda i porti di Palermo, Termini Imerese, Trapani e Porto Empedocle;
- Visto l'Ordinanza n. 2 del 27-04-2004, con cui sono stati approvati il "Regolamento per la sosta temporanea delle merci sbarcate o da imbarcare sulle banchine e calate del porto di Palermo" ed il "Regolamento per la sosta temporanea delle autovetture in import/export sbarcate o da imbarcare sulle banchine e calate del porto di Palermo";
- Visto l'Ordinanza n. 4 del 28-7-2008 con cui è stato approvato il "Regolamento per la sosta temporanea delle merci sbarcate o da imbarcare sulle banchine e calate del porto di Termini Imerese";
- Visto il "Regolamento del Porto e della Rada di Trapani – Edizione luglio 2011 ed, in particolare, gli articoli da 76 a 81, approvato con Ordinanza n.37/2011 in data 30.06.2011 e ss.mm. ed ii. della Capitaneria di Porto di Trapani;
- Visto l'Ordinanza n. 002/2012 in data 02-01-2012 della Capitaneria di Porto di Porto Empedocle;
- Ritenuto opportuno regolamentare e disciplinare la sosta temporanea delle merci sbarcate o da imbarcare nei porti di Palermo, Termini Imerese, Trapani e Porto Empedocle unificando le diverse misure previste dalle discipline locali vigenti;
- Visto gli artt. 50, 64 e 65 del Codice della Navigazione e gli artt. 38 e 39 del relativo Regolamento di esecuzione;
- Visto il parere espresso dalla Capitaneria di Porto di Trapani con foglio n. 4231 del 08.02.2018;
- Visto il parere espresso dalla Capitaneria di Porto di Porto Empedocle con foglio n. 3112 del 09.02.2018;
- Visto il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 342 in data 28.06.2017, in virtù dei poteri conferitigli;

ORDINA

ARTICOLO 1

La presente Ordinanza si applica esclusivamente al deposito in aree portuali di merci e materiali in genere che non sono classificate “merci pericolose ai sensi del D.P.R. n. 134/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dell’IMGC CODE e della normativa nazionale ed internazionale vigente in materia”.

La presente Ordinanza riguarda anche i depositi di autoveicoli in import/export non ricomprendendo anche quelli destinati o provenienti dalle navi ro-ro in servizio di cabotaggio che utilizzano le apposite corsie od aree ad esse destinate per lo stretto tempo necessario alle operazioni di imbarco/sbarco secondo le disposizioni vigenti.

ARTICOLO 2

Le aree destinate al deposito di merci in banchina sono:

- a) Per il porto di Palermo quelle evidenziate nella planimetria allegata (all.1);
- b) Per il porto di Trapani quelle evidenziate negli stralci planimetri allegati alla presente ordinanza (all. 2 e 3);
- c) Per i porti di Porto Empedocle e di Termini Imerese nelle banchine disponibili e ritenute idonee alla sosta.

L’AdSP si riserva di valutare la possibilità di autorizzare, in casi eccezionali il deposito temporaneo di merce e materiali presso altre aree rispetto a quelle sopra citate solo per il periodo di tempo strettamente necessario alle operazioni di imbarco e sbarco.

ARTICOLO 3

Le imprese ex art. 16, L. 84/94 interessate ad occupare temporaneamente le banchine e le aree demaniali marittime dei quattro porti del network della AdSP, devono fare apposita richiesta a quest’ultima indirizzandola, per conoscenza, all’Autorità Marittima competente.

Salvo comprovate e motivate esigenze l’istanza dovrà essere presentata con un anticipo di almeno tre giorni e contenere:

- a) Generalità dell’istante;
- b) Nominativo della nave e previsto approdo;
- c) Zona portuale che si intende occupare con l’indicazione dei metri quadri, con stralcio planimetrico allegato;
- d) Specifica della qualità e quantità della merce e materiale da imbarcare o da sbarcare;

e) Tipo e durata della sosta.

La sosta non potrà avvenire prima dell'autorizzazione rilasciata dall'AdSP, sentita in merito l'Autorità Marittima competente.

Copia dell'autorizzazione sarà trasmessa all'impresa portuale autorizzata ed all'Autorità Marittima competente e dovrà essere esibita su richiesta delle forze di polizia operanti in porto.

ARTICOLO 4

L'impresa autorizzata è direttamente responsabile degli adempimenti discendenti dall'applicazione dell'atto autorizzatorio, anche per fatti e comportamenti dei propri dipendenti e/o di soggetti riconducibili allo stesso utilizzatore autorizzato.

A cura dell'impresa richiedente le merci ed i materiali depositati in aree portuali devono essere convenientemente delimitate con apposita segnaletica diurna e notturna e con debita cartellonistica monitoria avendo cura ed usando gli opportuni accorgimenti diretti ad evitare danni alla pavimentazione dei piazzali e delle banchine.

Nell'ipotesi di sosta di contenitori impilati la sosta non potrà essere consentita oltre il "terzo tiro", tranne il caso di contenitori vuoti la cui altezza di sovrapposizione dovrà essere limitata al "secondo tiro".

Nel caso di materiali pulverulenti dovranno essere messi in atto sistemi che impediscano l'innalzamento ed il trasporto di polveri sottili sotto l'azione di brezze e/o venti moderati o forti.

Non potrà essere superato il limite massimo di carico delle banchine che sarà indicato nell'autorizzazione.

Al termine della temporanea occupazione delle aree assegnate, gli interessati cureranno il ripristino dello stato dei luoghi e la relativa pulizia dandone comunicazione all'AdSP e, per conoscenza all'Autorità Marittima.

In caso di mancato pristino dello stato dei luoghi o di pulizia delle aree, provvederà autonomamente l'AdSP addebitandone gli oneri all'occupante autorizzato.

ARTICOLO 5

Per i depositi di merce di cui alla presente ordinanza dovranno essere corrisposti i seguenti diritti:

- per i primi due giorni..... € 0,03 al giorno per mq.
- dal 3° al 4° giorno..... € 0,06 " " " "
- dal 5° al 15° giorno..... € 0,08 " " " "
- dal 16° al 30° giorno..... € 0,12 " " " "
- oltre il 30° giorno..... € 0,15 " " " "

La corresponsione degli stessi avverrà a seguito di specifica fatturazione emessa dall'Autorità di Sistema Portuale.

ARTICOLO 6

Resta tassativamente prescritto che dovrà essere sempre lasciato dal ciglio banchina uno spazio di almeno cinque metri oltre a quello necessario per una sicura circolazione stradale in ambito portuale.

L'AdSP, anche su segnalazione dell'Autorità Marittima competente, avrà la facoltà di far cessare in qualsiasi momento l'occupazione della aree portuali quando lo ritenga necessario a suo insindacabile giudizio e gli utenti, a semplice richiesta, saranno obbligati a lasciare libere le zone occupate entro il termine che sarà loro fissato senza diritto di indennizzo o rimborso di spese.

In caso di mancata esecuzione l'AdSP potrà disporre la rimozione d'ufficio delle merci e/o materiali giacenti a spese dei diretti interessati.

ARTICOLO 7

La presente Ordinanza abroga:

- L'Ordinanza n. 2 del 27-04-2004 dell'Autorità Portuale di Palermo;
- L'Ordinanza n. 4 del 28-7-2008 dell'Autorità Portuale di Palermo;
- Gli articoli da 76 a 81 del titolo III afferente il "deposito temporaneo di merce e materiali in ambito portuale" inseriti nel Regolamento del Porto e della rada di Trapani – edizione luglio 2011, emanato dalla Capitaneria di Porto di Trapani;
- L'Ordinanza n. 002 del 02-01-2012 della Capitaneria di Porto Empedocle;
- Ogni altra disposizione similare in contrasto con la presente Ordinanza.


ARTICOLO 8

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, saranno puniti a norma degli artt. 1165 e 1174 del Codice della Navigazione e saranno ritenuti responsabili dei danni eventualmente arrecati a persone e/o cose.

La stessa entrerà in vigore a far data dal **15 marzo 2018.**

Il Presidente

Dott. Paschalino Monti



**AREA OPERATIVA
IL FUNZIONARIO QUADRO
Ing. Luciano Caddemi**

ordinanza deposito merce adsp ros

**Il Segretario Generale
Dott. Renato Coroneo**




PORTO DI PALERMO


PLANIMETRIA ALLEGATA
ALL'ORDINANZA N. DEL

LEGENDA

AREE IN CUI PUO' ESSERE
AUTORIZZATA LA SOSTA TEMPORANEA
DELLE MERCI IN IMPORT-EXPORT
SBARCATI O DA IMBARCARE
NELL'AMBITO PORTUALE



Zona operativa 2/VD



DOMINERGHIBILI


AREA DESTINATA ALLA
SOSTA TEMPORANEA
DELLE MERCI

ALL 1

PORTO DI TRAPANI



[Handwritten signature]



ALL. 2



PORTO DI TRAPANI